



Arma dei Carabinieri



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
VITE SENZA PAURA ETS**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri, e VITE SENZA PAURA ETS, di seguito anche "VITE SENZA PAURA", nella persona della Presidente, Maria Grazia Cucinotta, di seguito denominate "le Parti";

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, il Protocollo opzionale approvato il 6 ottobre 1999 e la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW);

VISTA la Risoluzione adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea Generale dell'ONU, per l'adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la quale prevede l'impegno a eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata, sia in quella pubblica, compreso il traffico di esseri umani, nonché lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa ("*Convenzione di Istanbul*") sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale prevede il sostegno e l'assistenza alle organizzazioni e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

VISTA la Dichiarazione della IV Conferenza mondiale delle donne, adottata a Pechino il 15 settembre 1995;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTA la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante *"Norme contro la violenza sessuale"*;

VISTA la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante *"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n.38, recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, e segnatamente l'art.5, il quale prevede l'adozione di un *"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"*;

VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"*;

RITENUTO che l'Arma dei Carabinieri:

- promuove strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza ai danni delle vittime vulnerabili;
- ha istituito la Sezione Atti Persecutori - collocata nell'ambito del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - per svolgere attività di studio e analisi del fenomeno, elaborare valutazioni sui *"fattori di rischio"*, nonché sviluppare mirati programmi di formazione;
- ha elaborato un *"Prontuario operativo"*, quale documento di analisi sul fenomeno, riepilogativo delle migliori pratiche adottate dai Reparti Carabinieri nella gestione dei casi;
- ha costituito la *"Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere"*, composta da ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente formati, in servizio nelle articolazioni investigative territoriali con compiti di supporto al personale delle unità operative direttamente impiegate nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno;
- collabora, quale rappresentante del Ministero della Difesa:
 - al *Tavolo Interministeriale*, istituito nel 2013, per l'elaborazione del *"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"*;
 - all'*Osservatorio Nazionale sulla violenza*, i cui lavori hanno portato alla redazione del *"Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)"*, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017, e delle *"Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio - sanitaria"* alle donne vittime di violenza, adottate con D.P.C.M. del 24 novembre 2017;

PREMESSO che VITE SENZA PAURA è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale;

CONSIDERATO che VITE SENZA PAURA opera attivamente per contrastare il fenomeno della violenza contro i soggetti più deboli e collabora con enti aventi finalità compatibili con quelle dell'Associazione medesima, avviando iniziative congiunte e creando sinergie in grado di consentire più efficacemente il perseguimento dei propri scopi previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, in particolare:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- istruzione ed educazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; beneficenza di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;

RITENUTO che VITE SENZA PAURA:

- svolge un'azione culturale di prevenzione nei confronti di tutte le forme di violenza, con particolare attenzione verso le donne e tutti coloro che realizzano condizioni di disagio e svantaggio;
- promuove azioni di supporto in favore delle vittime di violenza, attivando la protezione legale, socio-sanitaria e psicologica;
- sostiene campagne di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza attraverso iniziative culturali e momenti di riflessione sociale;
- promuove l'adeguamento dell'ordinamento alla tutela dei soggetti più deboli;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per rafforzare l'azione istituzionale nel contrasto alla violenza di genere;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e VITE SENZA PAURA,

nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.

2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:

- la realizzazione di iniziative in favore delle donne e delle persone in condizione di disagio e fragilità, volte a far emergere il fenomeno della violenza di genere;
- l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari ed eventi promozionali sulle materie oggetto del presente protocollo, nonché lo svolgimento di attività formative su tematiche di interesse comune;
- la messa a sistema di competenze e professionalità, per fornire supporto alle vittime sostenendo percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Art. 2

Impegni delle parti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 comma 2 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:

- l'Arma si impegna a:
 - garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione;
 - promuovere azioni congiunte di comunicazione per diffondere una cultura della prevenzione su tutti gli aspetti collegati alla violenza di genere.
- VITE SENZA PAURA si impegna a:
 - organizzare iniziative ed eventi rivolti alle donne e a persone in condizione di disagio e fragilità;
 - favorire azioni informative ed educative finalizzate agli ambiti del presente Protocollo, al fine di rafforzare la cultura del rispetto e la fuoriuscita dai percorsi di violenza;
 - concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e/o a subire comportamenti di violenza.

2. Per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti si impegnano a programmare annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'attività da intraprendere, fermo restando la possibilità di approvare congiuntamente singole iniziative non programmate.

Art. 3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - per VITE SENZA PAURA, la Presidente Maria Grazia Cucinotta, con facoltà di delega.

Art. 4

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività svolte, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e VITE SENZA PAURA si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad

associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo, in occasione delle iniziative congiunte e in relazione agli impegni comuni, secondo un'elaborazione grafica approvata dalle parti, e limitatamente al periodo di efficacia del presente Protocollo.

2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
4. L'ARMA e VITE SENZA PAURA si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione. A tal fine le parti concordano di incontrarsi almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 7

Corrispettivi e spese

1. Nessun onere o impegno economico sorge in capo alle parti per quanto disciplinato dal presente Protocollo di Intesa.
2. Per la realizzazione di attività congiunte gli eventuali impegni economici e/o altri oneri, saranno preventivamente concordati.

Art. 8


Pubblicità

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e di VITE SENZA PAURA.

Roma,

8 GEN. 2021

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Giovanni Nistri)



LA PRESIDENTE DI
VITE SENZA PAURA ETS
(Maria Grazia Cucinotta)

